



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

N. COD. FISC. 00133870642
C.C.P. N.12962833

FAX (0827) 603005

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 304 DEL 17-11-2017

Bagnoli Irpino, lì 17-11-2017

N. 727 Registro Generale del 17-11-2017

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA E PATRIMONIO

N. 304 DEL 17-11-2017

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Aree interessate dagli impianti di risalita alla Località Laceno del Comune di Bagnoli Irpino comunicazione di avvio del procedimento funzionale all'adozione dell'ordinanza di rilascio e/o di sgombero delle aree oggetto della convenzione n. 632 di repertorio sottoscritta in data 5 maggio 1973 tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. Giannoni e C. S.p.A. e di tutte le strutture realizzate su tali aree in virtù della convenzione medesima.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciassette** del mese di **novembre**, alle ore 9,45

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Premesso che

- in data 5 maggio 1973 è stata sottoscritta, tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. Giannoni e C. S.p.A., la convenzione n. 632 di repertorio, con la quale l'Ente comunale ha, tra l'altro, concesso in uso alla medesima Società, per il periodo di ventinove anni dalla stipula della citata convenzione, le aree di seguito specificate, appartenenti al demanio comunale nel comune di Bagnoli Irpino, alla località Laceno, al fine di realizzare impianti per gli *sports* invernali e di risalita, oltre alla realizzazione delle necessarie infrastrutture e servizi annessi di uso e di interesse pubblico (quali bar, scuola sci, depositi e nolo sci, pronto soccorso, rifugio alpino, et cetera);

- la Convenzione di che trattasi (“*Convenzione assegnazione suolo sul Laceno alla Soc. Ing Franco Giannoni e C. per realizzazione complesso turistico invernale ed estivo*”) prevedeva una durata pari a ventinove anni;
- alla scadenza naturale dei ventinove anni, il Sindaco *pro tempore*, con la nota prot. n.7492 del 5 settembre 2000, ha comunicato alla Società in questione l’intenzione del Comune di non rinnovare la convenzione e ha fissato, improrogabilmente, la data di scadenza della medesima convenzione al 4 maggio 2002. Tale nota è rimasta inoppugnata sino al 2002. Tale volontà è stata ribadita con nota prot. n. 3115 del 29 aprile 2002;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 56 del 29 aprile 2002, ha preso atto di tali note e della intervenuta disdetta della convenzione a far data dal 4 maggio 2002;
- con ricorso n. 2038/2002 incardinato innanzi al TAR Campania – Salerno, Sezione Seconda, la Società in questione ha contestato la legittimità dei seguenti atti:
 1. deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 29 aprile 2002;
 2. nota prot. n. 3115 del 29 aprile 2002;
 3. nota prot. n.7492 del 5 settembre 2000.
- con sentenza n. 2009 adottata in data 29 novembre 2007 - 10 aprile 2008, il Tribunale adito ha accertato che “*l’Amministrazione comunale, con atto sindacale del 5 settembre 2000, prot. n. 7492 (confermato da successiva nota del 29 aprile 2002, prot. n. 3115), notificato a mezzo raccomandata a/r, aveva già comunicato al ricorrente la determinazione di non procedere alla rinnovazione della concessione, ritenendo di <<fissare improrogabilmente la scadenza alla data del 4 maggio 2002>>. A fronte di tali determinazioni, di non equivoco contenuto dispositivo, il provvedimento odiernamente impugnato (la delibera di Giunta con la quale l’Amministrazione si limita a “prendere atto” del venir meno della concessione per mancata rinnovazione) rappresenta misura meramente consequenziale, se non se ne voglia addirittura predicare, avuto riguardo al suo effettivo contenuto, l’attitudine meramente dichiarativa*”, ha rilevato che è “*mancata l’impugnazione dei ridetti provvedimenti (che si atteggiano quale fondamentali atti presupposti a contenuto immediatamente lesivo)*” e ha statuito che il ricorso “*(indirizzato avverso misure consequenziali e confermate) risulta all’evidenza inammissibile*” (cfr. sentenza citata);
- avverso tale sentenza la Società in questione ha proposto appello. Il giudizio è stato assegnato alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato; la parte appellante ha rinunciato alla sospensiva (la trattazione dell’appello risulta rinviata al merito) e l’udienza pubblica è stata fissata per la data del 1 febbraio 2018. La sentenza, pertanto, non risulta sospesa;

considerato che

- in presenza della scadenza della convenzione d'uso dei beni in considerazione la Società in questione è, in definitiva, solo un occupante abusivo di un bene appartenente al patrimonio dell'Ente locale e il mancato spossessamento o la mancata diffida a restituire il bene non comportano un rinnovo tacito della convenzione, essendo necessario un espresso atto formale in tal senso; né l'Amministrazione ha l'obbligo di motivare la sua decisione di recuperare la disponibilità dell'immobile (cfr. ex multis: TAR Lazio – Roma, Sezione Seconda, 04/05/2017, n. 5239; TAR Marche – Ancona, Sezione Prima, 20/09/2016, n. 527; TAR Campania-Napoli, Sezione Settima, 29 settembre 2011, n. 4523; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 17 marzo 2010, n. 1566);
- la Società in questione, dunque, occupa abusivamente le aree in considerazione in quanto la convenzione n. 632 di repertorio sottoscritta il 5 maggio 1973 è scaduta al 4 maggio 2002 ed essa non è stata espressamente rinnovata né prorogata;
- del tutto infruttuosi si sono rivelati i tentativi posti in essere dall'Amministrazione comunale di giungere ad una definizione bonaria della vicenda, mediante la concorde consegna delle aree dalla Società in questione al Comune, tanto che la Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S., in data 5 settembre 2017, è giunta finanche a impedire, illegittimamente, l'accesso agli impianti ed alle strutture da parte degli incaricati dell'Amministrazione;

rilevato, inoltre, che

- il Comune di Bagnoli è fra i 25 Comuni aderenti al c.d. "Progetto Pilota" Alta Irpinia che prevede, fra gli interventi prioritari dal punto di vista turistico, la valorizzazione del complesso del Laceno;
- in data 7 marzo 2017 è stato sottoscritta la dichiarazione d'intenti tra il Presidente della Regione Campania ed il Presidente della Comunità dell'Alta Irpinia, la quale fa riferimento anche alla valorizzazione turistica del Cervialto - Laceno;
- il "Progetto Pilota" Alta Irpinia, peraltro, è stato approvato definitivamente anche dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e, dunque, è imminente la messa a disposizione dei finanziamenti;
- il Comune di Bagnoli, dunque, anche per tale ragione, ha necessità di rientrare nella piena disponibilità delle aree in questione, al fine di provvedere, mediante i fondi che sono stati assegnati al "Progetto Pilota" Alta Irpinia, al totale ammodernamento degli impianti (mediante la loro integrale sostituzione);
- la Regione Campania, già in passato (cfr. nota prot. n. 2015.0018681 del 13 gennaio 2015), chiamata a pronunciarsi sulla finanziabilità degli interventi per l'ammodernamento degli impianti specifici e degli impianti automatici Settevalli e Rajamagra situati sull'altopiano del Laceno, ha evidenziato che l'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 [recante

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999] osta alla concessione dei necessari finanziamenti regionali e comunitari per conseguire tale finalità, atteso che, permanendo la detenzione delle aree in questione in capo alla Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S., si configura un indebito vantaggio in favore di tale impresa;

- sussiste, dunque, l'interesse pubblico alla utilizzazione per fini istituzionali (valorizzazione dell'intera zona del Laceno anche mediante il riammodernamento degli impianti di risalita che insistono sulle aree in questione) del cespote *sine titulo* occupato dalla Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si

comunica

- l'avvio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del procedimento funzionale all'adozione dell'ordinanza di rilascio e/o di sgombero delle aree oggetto della convenzione n. 632 di repertorio sottoscritta in data 5 maggio 1973 tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. Giannoni e C. S.p.A. e di tutte le strutture realizzate su tali aree in virtù della convenzione medesima, i cui estremi catastali sono di seguito indicati:

DENOMINAZIONE	INDIVIDUAZIONE CATASTO TERRENI		INDIVIDUAZIONE CATASTO FABBRICATI		
	Foglio	Particella	Foglio	Particella	Sub
Baita solarium ristorante			24	7	
Deposito sale Quota 1100 s.l.m.	24	1	24	267	
Centro ippico	24	1	24	268	
Centro ippico	24	1	24	269	
Centro ippico	24	1	24	270	
Campo da tennis	24	1	24	272	
Uffici direzione	24	1	24	273	
Uffici direzione	24	1	24	274	
Infermeria	24	1	24	275	
Campeggio roulettes	24	1	24	277	
Campeggio roulettes	24	1	24	278	
Campeggio roulettes	24	1	24	280	
Campeggio roulettes	24	1	24	281	
Deposito	24	1	24	282	

Nolo sci	24	1	24	283	
ex Biglietteria	24	1	24	284	
Mercatino	24	1	24	285	
Deposito	24	1	24	287	
Centro ippico	24	1	24	288	
Deposito	24	1	24	289	
Ricovero battipista Quota 1100 s.l.m.	24	1	24	290	
Locale gruppo elettrogeno			24	293	1 e 3
Stazione partenza Q.ta 1100			24	309	
Centro ippico	24	1	24	312	
Stazione partenza intermedia+rimessa			24	318	1, 2 e 3
Biglietteria cuccioli+manovia+parco giochi			24	321	1, 2, 3 e 4
Autorimessa Quota 1400 s.l.m.	24	1	24	323	
Ricovero battipista Quota 1400 s.l.m.	24	1	24	324	
Tavola calda Quota 1400 s.l.m. + Stazione arrivo seggiovia	24	1	24	325	1 e 2
Campeggio roulettes	24	1	24	327	
Vasca con volume tecnici Quota 1400			24	331	
Officina			24	334	
Area Stazione partenza sciovia Serroncelli Quota 1100	24	9			
Area Pilone	24	10			
Area Pilone	24	11			
Area Pilone	24	12			
Area Pilone	24	13			
Area Pilone	24	14			
Area Pilone	24	15			
Area Pilone	24	16			
Area Pilone	24	17			
Area Pilone	24	18			
Area Pilone	24	19			
Area Pilone	24	20			
Area Pilone	24	21			
Area Pilone	24	22			
Area Pilone	24	23			
Area Stazione arrivo sciovia Serroncelli	24	24			

Area Stazione partenza seggiovia Settevalli di progetto	24	25			
Area Pilone	24	26			
Area Pilone	24	27			
Area Pilone	24	28			
Area Pilone	24	29			
Area Pilone	24	30			
Area Pilone	24	31			
Area Pilone	24	32			
Area Pilone	24	33			
Area Pilone	24	34			
Area Pilone	24	35			
Area Pilone	24	36			
Area Pilone	24	37			
Area Pilone	24	38			
Area Pilone	24	39			
Area Pilone	24	40			
Area Pilone	24	41			
Area Pilone	24	42			
Area Stazione arrivo seggiovia Serttevalli di progetto	24	43			
Area Stazione arrivo slittinovia di progetto	24	44			
Area Pilone	24	45			
Area Pilone	24	46			
Area Pilone	24	47			
Area Pilone	24	48			
Area Stazione partenza slittinovia di progetto	24	49			
Area mStazione partenza seggiovia Raimagra Quota 1400 di progetto	24	50			
Area Pilone	24	51			
Area Pilone	24	52			

Area Pilone	24	53			
Area Pilone	24	54			
Area Pilone	24	55			
Area Pilone	24	56			
Area Pilone	24	57			
Area Pilone	24	58			
Area Pilone	24	59			
Area Pilone	24	60			
Area Pilone	24	61			
Stazione arrivo Lupi	24	62			
Area Pilone	24	63			
Area Pilone	24	64			
Area Pilone	24	65			
Area Pilone	24	66			
Area Pilone	24	67			
Area Pilone	24	68			
Stazione partenza sciovia Cuccioli					
Quota 1400	24	69			
Area Pilone	24	70			
Area Pilone	24	71			
Area Pilone	24	72			
Stazione arrivo sciovia Cuccioli					
Quota 1436	24	73			
Area Valletta principianti di progetto	24	74			
Vallone del campeggio	24	279			
Strada accesso campeggio	24	286			
Strada accesso campeggio	24	291			
Cabina enel	24	292			
Strada accesso campeggio	24	295			
Area accesso campeggio	24	296			
Area accesso campeggio	24	297			
Area accesso campeggio	24	298			
Area accesso campeggio	24	299			
Strada accesso campeggio	24	300			
Area arrivo Settevalli Q.ta 1100	24	301			
Vasca interrata Quota 1100	24	302			
Vasca interrata Quota 1101	24	303			
Aree limitrofe Campo da Tennis	24	304			
Aree limitrofe Campo da Tennis	24	305			
Aree limitrofe Campo da Tennis	24	306			
Area antistante Mercatino	24	307			
Area antistante Nolo Sci	24	308			

Ex pista slittini e Manovia Snow-tubing q.ta 1100	24	310			
Maneggio	24	311			
Maneggio	24	313			
Maneggio	24	314			
Maneggio	24	315			
Strada accesso maneggio	24	316			
Area limitrofa stazione partenza q.ta 1400	24	317			
Area limitrofa rifugio a q.ta 1400	24	319			
Tappeto campo scuola Quota 1400	24	320			
Area antistante manovia ecc.	24	322			
Campeggio	24	328			
Campeggio	24	329			
Area limitrofa stazione arrivo q.ta 1400	24	332			
Area (ex part. 1, ex part. 266, ex part. 294)	24	330			
Rifugio Amatucci Quota 1670 s.l.m.	27	2	27	152	
Deposito sale Quota 1700 s.l.m.	27	2	27	156	
Area Stazione arrivo seggovie Rajamagra Quota 1700	27	4			
Area Pilone	27	5			
Area Pilone	27	6			
Area Pilone	27	7			
Area Pilone	27	8			
Area Pilone	27	9			
Area arrivo seggovie Rajamagra q.ta 1700	27	153			
Area arrivo seggovie Rajamagra q.ta 1700	27	154			
Area arrivo seggovie Rajamagra q.ta 1700	27	155			
Sentiero accesso Nordica	27	157			
Sentiero accesso Nordica	27	158			
Area casetta in legno (Canadese)	27	159			
Area circostante casetta in legno	27	160			
Area accesso Nordica	27	161			
Rimessa battipista vetta			27	162	
Area (ex part. 2)	27	151			

- che il termine per la conclusione del presente procedimento è fissato in giorni trenta dalla notifica del presente atto;

- che l'amministrazione competente è il Comune di Bagnoli Irpino;
- che l'ufficio competente a svolgere l'istruttoria è l'Ufficio tecnico del Comune di Bagnoli Irpino, in persona del Responsabile del servizio, Geom. Saverio Bello;
- che il Responsabile unico del presente procedimento è il Responsabile del servizio, Geom. Saverio Bello (telefono: 0827 62003; - indirizzi di posta elettronica certificata: ufficiotecnico.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu e protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu);
- che l'Ufficio in cui la Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S. può prendere visione degli atti è l'Ufficio tecnico del Comune di Bagnoli Irpino, sito in Bagnoli Irpino alla Via Roma, n. 19;
- che la Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S. ha diritto di prendere visione degli atti del presente procedimento;
- che la Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S. ha il diritto di presentare, entro il termine perentorio di **dieci giorni dal ricevimento del presente atto**, memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione valuterà, ove siano pertinenti all'oggetto del presente procedimento, ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

si dispone

- di procedere alla notifica della presente determinazione alla Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S. a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in epigrafe (giannonisas@arubapec.it), estratto dal Registro delle imprese;
- di procedere, inoltre, alla notifica della presente determinazione alla Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S. anche a mezzo Messo comunale.

Si specifica che ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni assegnato alla Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S. per presentare memorie scritte e documenti sarà considerato come giorno di avvenuta notifica del presente atto (ai fini della determinazione del *dies a quo* di tale termine e della conseguente scadenza di esso) la data di avvenuta notifica a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente provvedimento amministrativo non è impugnabile, attesa la sua natura endo-procedimentale ed istruttoria.

All'esito dello svolgimento dell'istruttoria procedimentale sarà adottato, nei termini di legge, il provvedimento definitivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to BELLO SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BELLO SAVERIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA E PATRIMONIO N. 304 DEL 17-11-2017 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Lì 17-11-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to FARESE MARCELLO

E' copia conforme all'originale.

Lì 17-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BELLO SAVERIO